REGOLAMENTO (CEE) N. 859/75 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/68, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 699/75 (4), ha fissato all'articolo 17, paragrafo 1, l'importo degli aiuti all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano; che, tenuto conto dell'aumento dei prezzi d'intervento di tali formaggi a decorrere dal 3 marzo 1975 e dell'evoluzione del mercato, è d'uopo modificare l'importo succitato per i quantitativi di formaggi che formano oggetto di contratti d'ammasso conclusi dopo l'entrata in vigore dei nuovi prezzi d'intervento;

considerando inoltre che alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1107/68 relative alle modalità di controllo devono essere adeguate al testo in vigore del regolamento (CEE) n. 971/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 473/75 (6);

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 1 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1107/68 è sostituito dal paragrafo seguente:

« 1. Il contratto d'acquisto è concluso con la condizione che, in occasione del secondo controllo di qualità, effettuato almeno due mesi ed al massimo quattro mesi dopo l'entrata all'ammasso, il formaggio Grana Padano di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 971/68 ed il formaggio Parmigiano Reggiano rispondono alle esigenze di qualità « scelto 0/1 ». »

Articolo 2

All'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1107/68, l'importo di « 3,23 unità di conto » è sostituito da quello di « 3,54 unità di conto ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1975.

Tuttavia il disposto dell'articolo 2 non si applica ai contratti d'ammasso conclusi prima di tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.
(4) GU n. L 69 del 18. 3. 1975, pag. 10.
(5) GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 8.
(6) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 23.